

Al Campeggio Bosco Verde i "migliori amici dell'uomo" sono i benvenuti, ci sono comunque alcune regole da seguire scrupolosamente per permettere a tutti gli ospiti di trascorrere vacanze gradevoli e rilassanti.

REGOLAMENTO CAMPEGGIO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

- 1. Il Campeggio Bosco Verde, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi Nazionali e Regolamenti Locali, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche, e promuove la cura e la tutela all'interno della propria struttura degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile per il soggiorno.
- 2. Il Campeggio Bosco Verde individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più







- deboli nonché il rispetto di tutti gli ospiti della propria struttura.
- 3. Il Campeggio Bosco Verde promuove iniziative volte ad agevolare la più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico – terapeutici, quali le tecniche di Pet Therapy (terapia assistita con gli animali).
- 4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute dei propri ospiti e l'ambiente, il Campeggio Bosco Verde promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici nella propria area di insediamento.

Art. 2 -Valori etici e culturali.

- 1. Il Campeggio Bosco Verde, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni ospite di esercitare, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
- 2. Il Campeggio Bosco Verde opera affinché sia promosso nel sistema educativo della propria clientela e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- 3. Il Campeggio Bosco Verde valorizza la tradizione e la cultura animalista dei propri ospiti ed incoraggia le forme espressive e le iniziative che attengono al rispetto e alla difesa degli animali

Art. 3 - Tutela degli animali.

- 1. Il Campeggio Bosco Verde ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31.03.1979 ed in base alle leggi 281/1991 e 189/2004 ed alla L.R 8 aprile 1995 n. 43 e successive modifiche promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, sanziona gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento ed il loro abbandono.
- 2. Il Campeggio Bosco Verde si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animai dalle leggi dello Stato.





- 3. Il Campeggio Bosco Verde sanziona ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali
- 4. IL Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Detenzione di animali.

- 1. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
- 2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, debbono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, debbono provvedere allo loro idonea sistemazione, accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici e non lasciarli soli all'interno della piazzola o del bungalow assegnato.



Sede Legale:

Via S. Andrea, 35

55049 Viareggio (LU)

P.IVA 02190360467



il mare quando vuoi

- 4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, debbono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
- 5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze di specie, e comportamentali.
- 6. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare per i cani la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non deve essere in luoghi che possano risultare nocivi per la salute dell'animale o in pieno sole.
- 7. Chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo agli ospiti del campeggio, ha l'obbligo di custodia, durante le suddette ore, e nel caso non sia in grado di controllare il proprio animale, sarà espulso dalla struttura.

Art. 5 - Maltrattamento di animali.

- 1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni o con le Leggi vigenti in materia.
- 2. È vietato detenere all'interno del campeggio animali in carenti condizioni sanitarie ai fini di tutelare la salute e la sicurezza di tutti gli ospiti.
- 3. È vietato tenere animali in isolamento coatto all'interno della propria auto, caravan, camper o tenda.
- 4. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 5. È vietato condurre all'interno del campeggio animali appartenenti a specie selvatiche e prive delle vaccinazioni previste dalla Legge.
- 6. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.





- il mare quando vuoi
 - 7. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione a motore.
 - 8. È vietato condurre all'interno del campeggio animali randagi e/o vaganti.
 - 9. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Direzione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
 - 10.È vietato all'interno del Campeggio l'uso dei collari elettrici.

Art. 6 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. È vietato molestare, catturare, detenere all'interno del campeggio le specie appartenenti alla fauna selvatica.

Art. 7 - Abbandono di animali.

1. È severamente vietato abbandonare all'interno del campeggio qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica.

Art. 8 - Trasporto e stazionamento di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

- Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
- 2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (art.169 DL. 285/92), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.



www.campeggioboscoverde.com



- 3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di stazionamento in campeggio è indispensabile garantire la somministrazione di acqua.
- 4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere

Art. 9 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. È fatto assoluto divieto, all'interno del Campeggio Bosco Verde di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 10 – Spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche;

Titolo III - CANI

Art. 11 – Identificazione - attività motoria e rapporti sociali.

1. il proprietario o detentore del cane è chiamato a esibire l'iscrizione all'anagrafe canina istituita presso il servizio veterinario, il libretto con le vaccinazioni e polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi.

Sede Legale:

Via S. Andrea, 35

55049 Viareggio (LU)

P.IVA 02190360467







Art. 12 - Detenzione a catena.

È vietato detenere i cani ad una catena.

Art. 13 - Accesso alle aree comuni e agli esercizi del Campeggio.

- 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree comuni, salvo le piazzole libere o temporaneamente occupate.
- 2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
- 3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.
- 4. Durante gli spostamenti è obbligatorio tenere il proprio cane con guinzaglio corto e al centro della strada: evitando così che il cane segnali il territorio e faccia i propri bisogni lungo le siepi accanto alle tende o roulotte altrui.

Art. 14- Aree e percorsi destinati ai cani - sgambatoi

- 1. Nell'ambito del campeggio o nelle aree limitrofe possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani.
- 2. Negli sgambatoi , i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità ed il controllo del proprietario o del detentore, purchè non vengano determinati danni alle piante o alle strutture presenti.
- 3. Negli sgambatoi i cani devono accedere nell'area stessa a secondo della taglia dell'animale.





Art .15 - Accesso negli esercizi commerciali

- 1. I cani condotti con guinzaglio e museruola possono avere libero accesso in tutti gli esercizi commerciali del campeggio, salvo lo spaccio di prodotti alimentari.
- 2. L' esercente ha facoltà di ammettere o non ammettere cani all' interno del proprio esercizio. Il divieto di accesso deve essere segnalato con appositi cartelli ben visibili all' ingresso dell' esercizio.
- 3. I proprietari che conducono cani nei pubblici esercizi debbono utilizzare sia guinzaglio che, se richiesto, museruola e debbono avere cura che l'animale non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.
- 4. Sono esclusi dal divieto di accesso i cani guida per ciechi, quelli della protezione civile e delle forze di polizia.

Art. 16- Detenzione dei cani di razze ritenute periolose

Le seguenti razze di cani devono essere SEMPRE tenuti al guinzaglio, e utilizzare obbligatoriamente la museruola:

- Rottweiler
- Cane da pastore di Charplanina
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Cane da pastore dell'Asia centrale
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da Serra di Estrela
- Fila Brasileiro
- Mastino napoletano
- Perro da canapo majoero
- Dogo canario
- Pit bull mastiff
- Pit bull terrier
- Rafeiro do Alentejo
- Bulldog americano
- **Bull Terrier**





Tornjak

Art. 17- Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

- 1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
- 2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 18- Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I detentori di animali d' affezione, devono provvedere all' asporto delle deiezioni dei propri cani nelle aree pedonali, di verde uso pubblico, delle piazzole e comunque da ogni ambiente all'interno della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall' art. 18 della L.R. 43/95.





Art. 19 - Canili

1. Il Campeggio Bosco Verde non è dotato di canili come propriamente normati dalla Legislazione vigente.

Art. 20 - Nulla osta per detenzione cani

La Direzione del Campeggio Bosco Verde si riserva il diritto di discrezionalità sull'accettazione all'interno della propria struttura di cani, gatti e animali da compagnia propriamente individuati.

L'equipaggio che intende detenere nella medesima piazzola, bungalow, caravan, camper ecc.. più di un cane/animale da compagnia deve ottenere il nulla osta della Direzione.

Titolo IV - GATTI

Art. 21- Cura dei gatti a seguito degli ospiti del campeggio.

Per i Gatti condotti all'interno del campeggio Bosco Verde valgono le stesse regole generali dei cani.

I gatti dovranno poter disporre di apposita lettiera per i bisogni, che dovrà essere smaltita in sacchetto chiuso ogni qualvolta si renda necessario al fine di non diffondere miasmi nelle aree limitrofe alla piazzola o unità di pernottamento in cui è custodito il gatto.

Titolo V - VOLATILI

Art. 22 - Detenzione di volatili ornamentali.

1. Valgono le stesse norme generali previste per gli altri animali domestici.



www.campeggioboscoverde.com



 Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia debbono essere sempre riforniti.

Art. 23- Dimensioni delle gabbie.

- 1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche, le gabbie dove sono tenuti i volatili ornamentali devono avere dimensioni sufficienti.
- 2. Le dimensioni minime delle gabbie devono essere le seguenti:
- a) per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia debbono essere cinque volte ed un lato di tre, rispetto all' apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le dimensioni si aumentano del 30%.

Titolo VI - ANIMALI ACQUATICI

Art. 24 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

- 1. Il volume dell'acquario deve essere adeguato alle dimensioni e al numero dei soggetti ospitati .
- 2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VII – PICCOLA FAUNA

Art. 25 – Tutela della piccola fauna





Bosco Verde Camping s.r.l.



il mare quando vuoi

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con Legge 503/81), nella Direttiva Habitat 1992/43/CE (recepita con D.P.R. 357/97 e successive integrazioni) e nella legge 157/1992, il Campeggio tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale, conformemente allo svolgimento della propria attività di accoglienza turistica.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 26 - Animali esotici

1. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e della convenzione di Washinton (CITES)

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27- Sanzioni.

- Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione da 10 euro a 150 euro. Per le violazioni più gravi o la reiterazione ci sarà l'espulsione dell'equipaggio dal campeggio.
- 2. Gli importi delle sanzioni saranno destinate a discrezione della Direzione alla tutela degli animali d'affezione e al potenziamento dei servizi offerti dal Campeggio agli animali da compagnia.

Art. 28- Vigilanza.

- 1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento tutti i dipendenti del Campeggio Bosco Verde.
- I predetti organi sono tenuti ad esercitare il controllo sul rispetto del presente regolamento anche a seguito di segnalazioni da parte di singoli ospiti.





il mare quando vuoi



